

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. I contributi per la formazione professionale della Gente di mare di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, e commi 4, 4-bis e 4-ter del decreto legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, come integrato dal decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 647 e dalla legge 28 dicembre 1999 n. 522, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra l'Ulivo**

**44. 101.** (ex 40. 382) Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Il Ministro della difesa autorizza la realizzazione di un programma concernente lo sviluppo della progettazione delle fregate di nuova generazione, sostitutive delle unità navali classe « Maestrone ». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 20.860 migliaia di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2002: — 20.860.

**44. 102.** (ex 40. 1348). La IV Commissione, ed ex 1984/IV/35.2) Molinari, Ostillio.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Al fine di accelerare l'eliminazione di naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell'ambiente marino, al contributo di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è destinato un ulteriore limite d'impegno quindicennale di 6,70 milioni di euro a decorrere dal 2002.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo**

**44. 104.** (ex 40. 381). Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. Qualora dall'applicazione dell'articolo 8 della legge 28 dicembre 1999 n. 522 interpretato come ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 marzo 2001 n. 88, residuino economie rispetto alla spesa massima stanziata di lire 20 miliardi, le stesse sono utilizzate anche successivamente all'anno 2001 per incrementare lo stanziamento stabilito dal comma 61 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 che è destinato ad investimenti nei porti sedi di autorità portuale.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo**

**44. 105.** (ex 40. 386) Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 51 del 2001 le parole: « lire 5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 lire ».

**44. 106.** (ex 40. 1060 IX Commissione e 1984/IX/40. 10). Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

*Sostituire il comma 28, con i seguenti:*

28. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 133, comma 2, le parole: « di lire 50 miliardi a decorrere

dall'anno 2002 », sono sostituite con le seguenti: « 50 milioni di euro »;

b) all'articolo 134, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « l'anno 2001 », sono aggiunte le seguenti: « e 50 milioni di euro per l'anno 2002 »;

c) all'articolo 135, comma 6, le parole: « lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 », sono sostituite con le seguenti: « 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 ».

28-bis. Alla Regione Sicilia è assegnato un ulteriore limite di impegno di 11 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**44. 132.** (ex 40. 0. 28) Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Cusumano, Piscitello, Lumia, Finocchiaro.

*Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:*

29-bis. Per le compensazioni relative agli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea di cui all'articolo 136 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzato, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo stanziamento di lire 75 miliardi per l'anno 2002 e di lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

29-ter. L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al comma 1 non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.

29-quater. Gli stanziamenti in conto competenza e residui iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea, in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri, pos-

sono essere destinati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, previa informativa all'Unione europea, all'erogazione di aiuti a carattere sociale a favore di particolari categorie di passeggeri.

29-quinquies. Per le finalità di cui al comma 3 è utilizzabile altresì l'entità del cofinanziamento regionale alle relative agevolazioni.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**44. 174.** (ex 40. 079.) Ostillio.

*Al comma 31, primo periodo, dopo la parola : stranieri, aggiungere le seguenti: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1970, n. 1574.*

**44. 131.** Bianchi Clerici, Sergio Rossi, Pagliarini.

*Al comma 31, prima delle parole: credito di imposta, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: contributo fruibile anche come, e dopo la parola: stranieri inserire le seguenti: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574 ovvero diretta emanazione di università estere.*

**44. 700.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 34, secondo periodo, sopprimere le parole: e del Ministero dell'economia e delle finanze.*

**44. 170.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:*

34-bis. È istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2002 un'imposta pari allo 0,50 per

cento su tutte le importazioni e transazioni commerciali di petrolio, gas naturali o altre fonti energetiche.

34-ter. Con il ricavato di cui al comma precedente viene alimentato un apposito fondo da utilizzare per interventi umanitari in favore delle popolazioni afgane colpite dalla guerra, nonché delle altre popolazioni povere del bacino del Mediterraneo.

34-quater. Il Governo con proprio provvedimento provvede a disciplinare le modalità degli interventi, privilegiando quelli che abbiano finalità umanitarie e quelli che abbiano capacità di determinare la crescita della democrazia, della solidarietà sociale e del rispetto umano all'interno delle nazioni estere.

**44. 150** Fanfani, Bimbi.

*Sostituire il comma 35 con il seguente:*

35. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole per ciascuno degli anni 2001 sono sostituite dalle seguenti:

per l'anno 2001 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

**44. 142.** Labate, Battaglia, Bogi, Pistone, Bolognesi.

*Al comma 35, sopprimere le parole: e al cofinanziamento con il settore privato.*

**44. 158.** Grandi

*Al comma 35, sostituire le parole: del Ministro della salute con le seguenti: emanati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.*

**44. 107.** (ex 0. 40. 1376. 1.) Tocci, Grignaffini, Filipposchi, Martella.

*Sopprimere il comma 37.*

**44. 159.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

*Sostituire il comma 38 con il seguente:*

38. È abolito il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise), quale sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273.

44-ter. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 e successive modificazioni ed integrazioni sostituire l'importo di « lire 150.000 » con l'importo di « lire 190.000 ».

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.**

**44. 133.** (ex 40. 172.) Bianchi Clerici, S. Rossi, Pagliarini.

*Al comma 38, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nell'articolo 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978, sostituire le parole: popolari di Corte d'assise di appello con le seguenti: onorari del tribunale ordinario.*

**44. 701.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 39 con i seguenti:*

39. Per l'attuazione del processo di riforma del Ministero della Giustizia è costituito il fondo per la retribuzione accessoria dei Capi dipartimento e del personale chiamato alla direzione di uffici di livello dirigenziale generale in misura pari a 3.905 mila euro per l'anno 2002 e 3.667 mila euro a regime.

39-bis. Ove a capo dei dipartimenti o degli uffici dirigenziali generali previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 siano preposti dipendenti da pubbliche amministrazioni con rapporto non disciplinato da contratti collettivi nazionali e che optino per il mantenimento del proprio trattamento

economico, ad essi spetta, con decorrenza dalla data di presa di possesso dell'ufficio, un emolumento accessorio determinato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 3.905;

2003: — 3.667;

2004: — 3.667.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**44. 134.** (ex 40. 139.) Lussana, Sergio Rossi, Pagliarini, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.

*Dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:*

« 39-bis. Le previsioni recate dall'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 continuano ad avere efficacia, senza soluzione di continuità, nei confronti del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria appartenente alle figure professionali di direttore penitenziario e di direttore medico, inquadrato nelle qualifiche VII e superiori nonché di direttore di servizio sociale, inquadrato nelle qualifiche VIII e superiori. Le disposizioni contenute nell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, incompatibili con la presente norma sono abrogate.

39-ter. Alla copertura dei posti indicati nell'articolo 4, comma 3, lettere a), b), d) ed e), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, nonché di quelli relativi alle figure professionali di direttore penitenziario, di direttore medico e di direttore di servizio sociale, determinati in attuazione a quanto previsto dall'articolo 50, comma 9, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si provvederà con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 858, convertito con

legge 17 febbraio 1985, n. 19, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 22-ter, comma 3, e 23, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

39-quater. Sono fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli acquisiti».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**44. 185.** (ex 40. 140.) Lussana, Sergio Rossi, Pagliarini, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.

*Al comma 40, primo periodo, dopo le parole: al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi aggiungere le seguenti: nonché alla prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in attuazione della disciplina dei lavori socialmente utili.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché la proroga dei rapporti in essere fino al 31 dicembre 2002.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

**44. 151.** Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 40, primo periodo, dopo le parole: al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi aggiungere le seguenti: nonché alla prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in attuazione della disciplina dei lavori socialmente utili.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché la proroga dei rapporti in essere fino al 31 dicembre 2003.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

**44. 152.** Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 40, primo periodo, dopo le parole: al reimpiego dei lavoratori coin-*

volti in detti programmi *aggiungere le seguenti*: nonché alla prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in attuazione della disciplina dei lavori socialmente utili.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole*: nonché la proroga dei rapporti in essere fino al 31 dicembre 2004.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

**44. 153.** Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 40, dopo le parole*: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti*: previo accordo delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

**44. 161.** Grandi

*Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole*: può disporre con la seguente dispone.

**44. 108.** (ex 0. 40. 1377. 3.) Molinari, Boccia, Adduce, Lettieri, Potenza, Luongo, Ladu, Meduri, Loddo.

*Al comma 40 sostituire le parole*: e di mobilità con le seguenti: di mobilità e di disoccupazione speciale.

**44. 702.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 40, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*44. 109.** (ex \*0. 40. 1377. 1.) Russo Spena, Giordano.

*Al comma 40, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*44. 110.** (ex \*0. 40. 1377. 4.) Molinari, Adduce, Potenza, Luongo, Ladu, Meduri, Loddo, Soro.

*Dopo il comma 40, aggiungere il seguente*:

40-bis. Nell'attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, vengono prorogati al 31 dicembre 2002 i seguenti interventi:

a) i contratti di solidarietà per le imprese artigiane, di cui all'articolo 62, comma 5, lettera b), della legge n. 488 del 1999;

b) i trattamenti di integrazione salariale e mobilità per le imprese di spedizione e trasporto, le agenzie di viaggio e turismo, le attività commerciali con più di 50 addetti, le imprese di vigilanza di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge n. 488 del 1999;

c) la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese sotto i 15 dipendenti, di cui all'articolo 62, comma 5, lettera a) della legge n.488 del 1999.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 111.** (ex 1984. XI. 33. 12.) Carbonella, Camo.

*Dopo il comma 40, aggiungere il seguente*:

40-bis. I trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002 nel limite di 5 milioni di euro.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**44. 457.** (già 36. 011. (ex 33. 010.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Mereu.

*Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

40-bis. Per il proseguimento della cassa integrazione per i lavoratori del Monte Bianco, di cui all'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999; n. 488, è autorizzata la spesa di 826 mila euro per l'anno 2002.

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2002: — 826.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Minoranze Linguistiche.**

**44. 138** (ex 34. 021.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

*Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

40-bis. Il termine del 17 ottobre 2001, previsto dall'articolo 116 della legge 388 del 23 dicembre 2000, come data ultima per il recepimento di contratti di emersione, è prorogato al 17 ottobre 2002. Entro tale data è possibile sottoscrivere nuovi accordi provinciali, rinnovare quelli già esistenti, nonché sottoscrivere verbali aziendali di recepimento. Le parti contrattuali possono rimodulare le scalette di adeguamento salariale e sanare situazioni pregresse adottando come termine ultimo del percorso di recuperare scadenze che non superino, comunque, la data del 31 dicembre 2005.

**44. 180.** (ex 40. 53.) Alberto Giorgetti, Villani Miglietta, Lisi.

*Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

40-bis. All'articolo 78, comma 19, della legge 23 dicembre, 388, le parole nove mesi sono sostituite con le seguenti dodici mesi.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**44. 178.** (ex 28. 0. 16.) Pennacchi, Innocenti, Cordoni.

*Sopprimere il comma 42.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**44. 162.** Russo Spina, Giordano.

*Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:*

43-bis. Il Commissario ad acta di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, provvede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria determinazione, alla definitiva chiusura delle controversie in atto relative agli interventi nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dagli sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, della consegna delle opere collaudate agli enti destinatari e di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento delle opere finanziate e assegnate in regime di concessione.

43-ter. Ai fini della manutenzione straordinaria delle opere di viabilità esterne agli agglomerati industriali ex lege 219/81, già consegnate è stanziata la somma di 15 milioni di lire per ciascun anno per il triennio 2002-2004, in favore degli enti consegnatari e/o destinatari tramite il Ministero delle Attività Produttive, che provvederà alla redistribuzione pro-quota.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**44. 112.** (ex 40.228) Molinari, Lettieri, Luongo, Potenza, Adduce, Boccia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 44.2000  
DELLA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere il comma 45;

**(Respinto)**

b) sostituire il comma 74 con il seguente: « 74. L'articolo 74, primo comma, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente:

“L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni.” »;

c) dopo il comma 74, inserire il seguente; 74-bis. « All'articolo 490 del codice di procedura civile, terzo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole « può anche disporre » sono sostituite dalle seguenti: « dispone inoltre »;

2) le parole « in determinati giornali » sono sostituite dalle seguenti: « sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali »;

3) alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: « la divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. ».

*Conseguentemente.*

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 74, pari a 38,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce di Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468/78, articolo 9-ter.

**0. 44. 2000. 25.** Governo.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 46.*

**0. 44. 2000. 1.** Bindi, Battaglia, De Franciscis, Zanella, Maura Cossutta, Bolognesi.

*Al comma 47 sostituire le seguenti parole: 15 milioni di euro con 20 milioni di euro.*

**0. 44. 2000. 2.** Panattoni, De Luca, Rognoni, Duca, Innocenti.

*Al comma 48, alla fine aggiungere le seguenti parole: Al medesimo Fondo è assegnato a decorrere dall'anno 2002 un finanziamento annuo di 150 milioni di euro al fine di erogare alla Regione Sicilia un finanziamento annuo per gli interventi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in attività socialmente utile in ambito regionale.*

*E alla Tabella D, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali — DL 148/1993 — Fondo per l'occupazione, ecc..., apportare le seguenti modifiche:*

2002: + 150.000;

2003: + 150.000;

2004: + 150.000.

**Conseguentemente compensazioni Gruppo DS.**

**0. 44. 2000. 3.** Lumia, Finocchiaro Fidelbo, Innocenti.

*Il comma 49 è soppresso.*

**0. 44. 2000. 4.** Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Al comma 49, lettera b), aggiungere, in fine, quanto segue: i rifiuti che, per effetto della decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/199/CE e 2001/573/CE, acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi, non possono*

essere smaltiti in impianti autorizzati soltanto allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi.

**0. 44. 2000. 5.** Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Al comma 49, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e) all'articolo 27, comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di smaltimento e l'esercizio degli stessi, concernenti i rifiuti classificati come pericolosi per effetto della decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/199/CE e 2001/573/CE, sono rilasciate dalle Regioni con un unico atto amministrativo entro 60 giorni dalla relativa richiesta.

**0. 44. 2000. 6.** Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Sopprimere i commi 51, 52, 62 e 63.*

**0. 44. 2000. 7.** Giordano, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 53, sostituire le parole: del Basso Adriatico con le seguenti: del Medio e Basso Adriatico.*

**0. 44. 2000. 8.** Abbondanzieri, Duca, Ruzzante.

*Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:*

53-bis. Per la bonifica e la riqualificazione ambientale dell'area industriale della Valbasento è assegnata la somma di 5 milioni di euro nell'anno 2002.

**Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**0. 44. 2000. 9.** Adduce, Molinari, Boccia.

*Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:*

53-bis. Per la delocalizzazione dello stabilimento siderurgico ubicato presso il centro urbano della città di Potenza è assegnata al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Potenza la somma di 5 milioni di euro.

**Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**0. 44. 2000. 10.** Molinari, Adduce, Boccia.

*Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:*

53-bis. Alla legge 9 dicembre 1998 n. 426, articolo 1, comma 4, dopo la lettera *p-quater*) è inserita la seguente:

*p-quinquies*) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare).

**Compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**0. 44. 2000. 11.** Delbono, Tolotti.

*Al comma 54 prima delle parole: « Puglia e della Capitanata » aggiungere la seguente: « Basilicata »*

**0. 44. 2000. 12.** Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Potenza, Boccia.

*Sopprimere il comma 57.*

**0. 44. 2000. 13.** Sereni, Ventura, Amici, Bielli, Abbondanzieri, De Franciscis, Cabras, Duca, Ruzzante, Innocenti.

*Sostituire il comma 61 con il seguente:*

61. Per la realizzazione del programma « Genova capitale europea della cultura 2004 » è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2002, quale concorso dello

Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il Comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico artistico. Ai fini del completamento della linea metropolitana della città di Genova a servizio del polo culturale che ospiterà le manifestazioni del predetto programma, è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il Comune di Genova è autorizzato ad effettuare. Per consentire la realizzazione del programma sono assegnati al comune di Genova 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e 6 milioni di euro per l'anno 2004.

*Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*

2002: — 2.000;

2003: — 2.000;

2004: — 6.000.

*alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno):*

2002: — 6.500;

2003: — 6.500;

2004: — 6.500.

**0. 44. 2000. 14.** Burlando, Acquarone, Intini, Bottino, Violante, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zunino, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Sasso, Filippeschi.

*Al comma 62 sopprimere dalle parole: nonché di quanto disposto fino alla fine del comma.*

**0. 44. 2000. 15.** Ventura, Cordoni, Guerzoni, Minniti.

*Al comma 65 dopo le parole: dicembre 2002 inserire le seguenti:* Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differito al 31 dicembre 2002, e all'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la parola: « 2001 » aggiungere le seguenti: « ed all'anno 2002 ».

*E sostituire le parole: dalla presente disposizione con le seguenti:* dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma e *alla fine del comma aggiungere le seguenti parole:* All'onere derivante dalle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

*E alla Tabella D, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali — DL 148/1992 — Fondo per l'occupazione, eccetera apportare le seguenti modifiche:*

2002: + 150.000;

#### **Compensazioni Gruppo DS**

**0. 44. 2000. 16** Lumia, Finocchiaro, Innocenti.

*Il comma 74 è soppresso.*

**0. 44. 2000. 17.** Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Sostituire il comma 74 con il seguente:*

74. All'articolo 74, 1° comma, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificato come segue:

Le parole: « L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 60 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli por-

nografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni » sono sostituite dalle parole: « L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa dell'80 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni ».

**0. 44. 2000. 18** Bersani, Ventura, Benvenuto, Giulietti, Nicola Rossi, Minniti.

*Al comma 74, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 90 per cento.*

**0. 44. 2000. 19.** Panattoni, De Luca, Rognoni, Duca, Innocenti.

*Al comma 74, in fine, dopo le parole: quotidiani e periodici aggiungere le seguenti: e sostituire le parole: del 60 per cento per i libri con le seguenti: dell'80 per cento per i libri.*

**0. 44. 2000. 20.** Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Rusconi, Carra.

#### ART. 44.

*Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:*

45. Al decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, articolo 5, comma 1, le parole: *2000 e 2001* » sono sostituite dalle seguenti: « *fino al 2005* ».

46. Nell'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole « 31 dicembre 2001 » sostituire con le seguenti: « 30 giugno 2002 »;

b) dopo le parole « 20 ottobre 1998, n. 368 » inserire le seguenti: « ovvero di processi di ristrutturazione del sistema

sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria ».

47. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad Internet quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un Fondo per l'informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali, con una dotazione, per l'anno 2002, di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l'accesso al Fondo.

48. Le eventuali maggiori disponibilità per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 31, per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

49. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinché gli uffici ed enti pubblici, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. »;

b) all'articolo 41, comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti parole: « anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h) una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai Consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale al fine del conseguimento degli obiettivi, globali di cui all'allegato E, lettera a). Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai Consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero. ».

50. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: « In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia di questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. ».

51. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attività formativa già finanziati per l'anno 2001 ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con le medesime modalità previste dal citato comma 9 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000.

52. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

53. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e della Capitanata in particolare.

54. L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.

55. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è soppresso il comma 82.

56. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n.144, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni obiettivo 1, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7. ».

b) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'attuazione delle disposizioni in cui al comma 5 è affidata alla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fini di dal bilancio statale alla SFIRS ».

57. È prorogata per l'anno 2002, in favore dei Comuni della Basilicata e della

Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 e dell'articolo 4 comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,5 milioni di euro.

58. All'articolo 8, comma 1, lettera *a*) della legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola "convenzione" aggiungere la seguente: « regionale ».

59. Per la realizzazione del programma « Genova capitale europea della cultura 2004 » è autorizzato un contributo al Comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.

60. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza » gli incarichi di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente anche a soggetti estranei all'amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico, dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 come sostituito dall'articolo 2 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In tal caso vengono stabilite le modalità per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra l'amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a fare parte degli organismi collegiali.

61. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa nella attuazione dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensata considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

62. In sede di prima applicazione, ove la contrattazione integrativa richiamata dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensività retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

63. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera *c*) della legge 23 dicembre 2000, n. 338, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ». All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dallo stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera *c*) della legge n. 388 del 2000 e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità nell'ambito del fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.

64. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

65. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001.

66. Il termine del 30 giugno 2001 previsto dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente: « 30 giugno 2002 ».

67. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze sulla CONSIP s.p.a. e sulle modalità di ricorso alla citata società da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, può avvalersi della citata società per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.

68. Nell'articolo 74, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole « del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici » con le seguenti: « dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici ».

**44. 2000.** La Commissione.

*(Approvato)*

*Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:*

45. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Sono altresì estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:

a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;

b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di *franchising*;

c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da Camere di commercio, regioni e province.

46. Le modalità per l'attuazione dell'intervento sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attività produttive entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**44. 169.** Governo.

*(Approvato)*

#### SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 44. 173 DEL GOVERNO.

*All'emendamento 44. 173 del Governo, sopprimere il comma 44-ter.*

**0. 44. 173. 1.** Giordano, Russo Spina.

*Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:*

44-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'Obiettivo.

44-ter. Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**44. 173.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:*

45. È istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposte dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Sono disposte le modalità di attuazione delle misure tecniche di conservazione delle risorse ittiche. A tal fine è destinato l'importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.000;  
2003: — 10.000;  
2004: — 10.000;

*Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 30.000;  
2003: — 30.000;  
2004: — 30.000.

**44. 067.** (ex \* 40. 0. 241.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

*Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:*

45. È istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tal fine è stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

46. Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge n. 302 del 1989, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999 è stanziato l'importo di 2.500.000 euro.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 12.500;  
2003: — 10.000;  
2004: — 10.000.

**44. 172.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:*

45. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del Fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle

azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà ».

**44. 171.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:*

45. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del Fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà ».

**Seguono compensazioni Gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**44. 090.** (ex 40. 1122.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 44. 167 DEL GOVERNO

*All'emendamento 44. 167 del Governo, comma 44-bis, sostituire le parole: lettere a), b), c), d) e f) con le seguenti: lettere a) e f).*

**0. 44. 167. 1.** Guerzoni, Cordoni.

*Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:*

45. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente: « Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f) ».

**\*44. 167.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:*

45. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente: « Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere, a), b), c), d) e f) ».

**\*44. 175** (ex \*40. 177.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:*

45. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal se-

guente: « Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere, a), b), c), d) e f).

**\*44. 176.** (ex \*40. 1223.) Crosetto.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:*

45. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 è sostituito dal seguente: « Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), e), ed f).

**44. 177.** (ex \*40. 1360.) Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Zorzato.

#### SUBEMENDAMENTI

##### ALL'EMENDAMENTO 44. 168 DEL GOVERNO

*All'emendamento 44. 168 del Governo, comma 45, dopo le parole: decreto legislativo n. 165 del 1999 aggiungere le seguenti:*, al fine di assicurare alle regioni che hanno ottenuto il riconoscimento per l'istituzione di propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite e al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti nazionali agli agricoltori.

**0. 44. 168. 2.** Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Marcora.

*All'emendamento 44. 168 del Governo, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:*

45-bis. A tal fine le risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001 nn. 227 e 228 sono aumentate, per l'anno 2002, di lire 30 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali, apportare la seguente variazione:*

2002: — 30.000.

**0. 44. 168. 1.** Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Marcora.

*Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:*

45. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2002 è destinato al finanziamento degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

**44. 168.** Il Governo

**(Approvato)**

*Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:*

45. Il termine del 30 giugno 2001 previsto dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente: « 30 giugno 2002 ».

**44. 113.** (ex 40. 34. ) Misuraca, Palumbo, de Ghislanzoni Cardoli, Marinello.

*Dopo il comma 44, aggiungere il seguente*

45. Alla legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 145, comma 13, secondo periodo, le parole: « nell'anno 2001 e » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.**

**44. 164** (ex 40. 499.) Bianchi Clerici, Paggiarini.

**(Approvato)**